

785. (Pronuncia sulla domanda di divisione)

Art. 785. (pronuncia sulla domanda di divisione)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio di divisione – Cass. n. 15080/2021](#)

Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Processo civile - Processo esecutivo - Sospensione di procedura esecutiva immobiliare in attesa della definizione di giudizio di divisione - Decesso del professionista incaricato della vendita all'incanto nel giudizio di divisione - Effetto

[Volontà esplicita dei conviventi, contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia – Cass. n. 18909/2020](#)

Divisione - divisione giudiziale - Scioglimento della comunione - Volontà esplicita dei conviventi, contraria alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia - Necessità - Analogo potere in capo al giudice - Sussistenza - Condizioni. Servitù' - prediali - costituzione del

[Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del notaio - pronuncia - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13205 del 25/05/2017](#)

Divisione giudiziale - Operazioni - Progetto di divisione del giudice istruttore - Mancanza di

785. (Pronuncia sulla domanda di divisione)

contestazioni - Pronuncia sulla divisione assunta dal tribunale con sentenza anziché dal giudice con ordinanza – Nullità - Esclusione. In tema di giudizio divisorio, non sussiste alcuna nullità della

[Esecuzione forzata - consegna o rilascio \(esecuzione per\) - rilascio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13316 del 30/06/2015](#)

Decreto ex art. 195 disp. att. cod. proc. civ. - Titolo esecutivo - Opposizione del terzo detentore - Condizioni - Esistenza di un titolo autonomo - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13316 del 30/06/2015 Il decreto di approvazione dell'attribuzione di quote nelle operazioni di

[Spese giudiziali civili - procedimenti speciali - divisione \(giudizio di\) – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999](#)

Spese nell'interesse comune - A carico della massa. Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente

[Prova civile - rendimento dei conti - procedura di rendiconto – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 868 del 12/03/1976](#)

Obbligatorietà - esclusione.* Nessuna norma rende obbligatoria la procedura di rendiconto, di cui agli artt 263 segg cod proc civ, nelle controversie concernenti partite contabili, con reciproci crediti e debiti tra le parti, neppure in materia di divisione ereditaria, ben potendo il giudice del

[Divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3510 del 05/12/1972](#)

Duplici fasi - rispettive finalità - rispettivi provvedimenti conclusivi.* Il giudizio divisorio si svolge in due fasi, l'una diretta ad accertare il diritto alla divisione, l'altra a determinarne il contenuto. Esaurita la prima fase (con ordinanza qualora non vi sia stato disaccordo fra le parti

fine

785. (Pronuncia sulla domanda di divisione)

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

785

pronuncia

domanda

divisione